

SENT. Nº 110165 REP. Nº 634665

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO - SEZIONE TREDICESIMA

nella persona del giudice unico Dott. Carmen D'AMBROSIO ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c, nella causa civile di I Grado iscritta al N. 65883/2003 R.G. promossa da:

COND. elettivamente domiciliato in Via presso e nello studio dell'avv. che lo rappresenta e difende;

ATTORE

CONVENUTO CONTUMACE

CONVENUTO CONTUMACE

in punto a:

"130099 - altri rapporti condominiali"

3 - 4FL.



TRIBUNALE DI MILANO

COMPARSA DI RIASSUNZIONE EX ART. 125 ATT. C.P.C.

in persona dell'Amministratore con studio a ed ivi elettivamente domiciliato in vi che lo rappresenta e difende, in uno all'Avv giusta procura speciale a margine dell'atto di citazione introduttivo del giudizio;

Il Condominio attore ha richiesto la notifica dell'atto di citazione del seguente letterale tenore:

PREMESSO CHE

"TRIBUNALE DI MILANO

ATTO DI CITAZIONE

) in persona dell'Amministratore 🖛 con studio de la divi elettivamente domiciliato in vid he lo rappresenta e difende, in uno al giusta procura speciale a margine dell'atto presente;

PREMESSO CHE

- I. I convenuti 📟 sono rispettivamente proprietario e occupante l'unità immobiliare sita nello stabile della al piano terreno, distinta al N.C.E.U. con il foglio 315, part. 119, sub. 16 (già sub. 2);
- come risulta dalle denunce scritte e dalle fotografie allegate, ha illegittimamente e stabilmente occupato, con proprie masserizie, il ballatoio comune antistante l'immobile suddetto ove fa anche stazionare animali domestici, adibendo di fatto tale parte comune a pertinenza annessa all'unità immobiliare da esso occupata, con grave nocumento del decoro e della quiete condominiali, nonche alterazione della destinazione della parte comune.

PROCURA SPECIALE

Conferisco rappresentino ed assistano giudizio di cui al presente in ogni sua fase e grado, a d'appello. d'esecuzione d'apposizione a questa, con potere di legge, compresi e di conciliare la luc i rinu**n**ci<mark>are agli alli e c</mark>o facoltà di farsi sosiituire du procuratori.

Eleggo domicilio presso i

L'Amministratore

E' autentico



e domiciliato.

CITA

residente de la Sig.

residente de la Sig.

residente de la Sig.

residente de la Comparire avanti de la comparire avanti de la Comparire avanti de la Milano, sezione e Giudice designandi, all'udienza del 13 gennaio 2004 ore 9,00 e seguenti, con l'invito a costituirsi nel termine di giorni venti prima dell'udienza indicata ai sensi e nelle forme stabilite dall'art. 166 c.p.c. e con l'avvertimento che la costituzione oltre i suddetti termini implica le decadenze di cui all'art. 167 c.p.c. e che, in difetto, si procederà in sua legittima contumacia, per ivi sentir accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

che il Tribunale, contrariis rejectis, previa ogni opportuna declaratoria del caso in rito e in merito, voglia così

GIUDICARE

I°- NEL MERITO:

- accertarsi e dichigrarsi illegittima, da parte dei convenuti. l'occupazione del ballatoio comune, come descritta in premessa nonchè illegittimi i comportamenti di cui alla narrativa e per i motivi ivi indicati;
- 2. per l'effetto, condannarsi i convenuti stessi, in via solidale tra loro, a provvedere alla immediata rimozione di ogni e qualsiasi oggetto e/o masserizia e/o animale dal ballatoio comune, a loro esclusive cura e spese, nonché alla cessazione dei comportamenti contrari al Regolamento condominiale, descritti in narrativa.
- Fatto salvo il risarcimento del danno in favore del condominio, che si riserva di richiedere in separata sede.
- 4. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.

IIº- IN ISTRUTTORIA:



TRIBUNALE GUDICE DI PACEIDI MILANO



SEZ, XIII - G.I. dott.ssa D'AMBROSIO - R.G. 65883/03

FOGLIO DI PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI

per il (distribution) (distribution)	iti	ровоты
dell'Amministratore pro tempore Con gli	avv.ti	
		- attore -
CONTRO		
- conven	uti cor	ntumaci –

che il Giudice di Pace, *contrariis reiectis*, previa ogni opportuna declaratoria del caso in rito e in merito, voglia così

GIUDICARE

I° - NEL MERITO:

- 1. accertarsi e dichiararsi illegittima, da parte dei convenuti. l'occupazione del ballatoio comune, come descritta nell'atto di citazione, nonché illegittimi i comportamenti di cui alla narrativa descritti nel medesimo atto e per i motivi ivi indicati.
- Per l'effetto, condannarsi i convenuti stessi, in via solidale tra loro, a
 provvedere alla immediata rimozione di ogni e qualsiasi oggetto e/o
 masserizia e/o animale dal ballatoio comune, a loro esclusive cura e spese,

nonché alla cessazione dei comportamenti contrari al Regolamento condominiali, descritti nell'atto di citazione.

- Fatto salvo il risarcimento del danno in favore del condominio, che si riserva di richiedere in separata sede.
- 4. In ogni caso, con vittoria di spese, diritti e onorari.

Milano, 12 aprile 2005

,

Avv.

R

Avy Land



CONCLUSIONI

Il procuratore dell'attore chiede e conclude: v. foglio allegato

Svolgimento del processo e motivi delle decisione

Le domande attrici sono fondate e vanno, pertanto, accolte.

Risulta, infatti, provato dalla documentazione prodotta e dalla testimonianza assunta che il occupa con proprie masserizie (materassi, mobili) il ballatoio condominiale antistante l'appartamento da lui abitato e di proprietà di sito in via piano terreno, adibendolo di fatto a dependance dell'appartaento stesso e facendovi stazionare anche animali;

d'altra parte i convenuti, contumaci, non si sono neppure presentati a rendere l'interrogatorio formale, con ciò avvallando i comportamenti a loro attribuiti.

Tale utilizzo del ballatoio condominiale configura una illegittima occupazione in quanto altera la destinazione del bene comune e lede il diritto degli altri condomini al pari uso dello stesso.

Pertanto il quale occupante e autore materiale dei



comportamenti illegittimi, e il quale proprietario dell'appartamento sopra indicato e condomino, vanno condannati a rimuovere dal ballatoio qualsiasi masserizia, oggetto e animale. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in disposivo.



P.Q.M.

Definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa

Dichiara

Illegittima l'occupazione del ballatoio comune antistante l'appartamento sito al piano terreno di via di proprietà di la comune del ballatoio comune antistante di proprietà di la comune del ballatoio comune antistante di proprietà di la comune del ballatoio comune antistante di proprietà di la comune del ballatoio comune antistante di proprietà di la comune del ballatoio comune antistante di proprietà di la comune del ballatoio comune antistante di proprietà di la comune del ballatoio comune antistante di proprietà di la comune del ballatoio comune antistante di proprietà di la comune di proprietà di la comune del ballatoio comune antistante di proprietà di la comune del ballatoio comune antistante di proprietà di la comune di proprietà di la comune del ballatoio comune del ballatoio comune antistante di proprietà di la comune di la comun

Condanna

e a rimuovere ogni masserizia, oggetto e animale dal ballatoio di cui sopra

Condanna

I convenuti a rifondere all'attore le spese di giudizio che liquida nella somma di € somma di legge



Cosi' deciso in data 30__/6__/2005____

il Giudice Dott. Carmen D'AMBROSIO

TRIBUNALE DI MILANU DEPOSITATO CAGI

3 0 GIU. 2005

IN CANGELLEFIA

I Fulzichard de Cangellere

Ente: Tribunale di Milano

Data: 30/06/2005 **Numero:** 7700

Intestazioni: Parti comuni condominiali

Contenuto: condominio; parti comuni condominiali; ballatoio; occupazione con masserizie e animali; illegittimità; obbligo di

ripristino; sussistenza